



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2845

Proroga termini

**Emendamento del Governo 22.0100**

N. 302 – 19 febbraio 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2845

**Articolo aggiuntivo del Governo 22.0100**

N. 302 – 19 febbraio 2021

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLO 22-BIS.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>MODIFICHE ALL'ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE .....</b>	<b>- 3 -</b>



## PREMESSA

L'articolo aggiuntivo 22.0100, del Governo, è volto a far confluire nel testo del DL “proroga termini” (DL 183/2020 - AC 2845) il contenuto del DL “correttivo” alla legge di bilancio 2021 (DL 182/2020 - AC 2844).

Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, reca modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di bilancio 2021) ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2021: la proposta emendativa in esame ne riproduce senza modificazioni il testo<sup>1</sup>.

L'articolo aggiuntivo è corredato di relazione tecnica, che afferma la neutralità del testo in esame e riproduce la relazione tecnica riferita al DL in esso confluito.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 22-*bis*

#### Modifiche all'ulteriore detrazione IRPEF per lavoro dipendente

**Normativa vigente.** L'art. 2 del decreto legge n. 3/2020 (testo originario) riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato con reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro, una ulteriore detrazione IRPEF. Il beneficio ha carattere transitorio, in quanto riferito al semestre 1° luglio 2020-31 dicembre 2020. La detrazione è fissata nella misura massima di 600 euro in corrispondenza di redditi pari a euro 28.001 – in sostanza 100 euro al mese - ed è via via decrescente al crescere del reddito fino ad azzerarsi in corrispondenza del reddito di 40.000 euro. La RT stima una riduzione del gettito IRPEF e addizionali pari, in competenza, a 1.614,8 milioni per l'anno 2020<sup>2</sup>.

L'art. 1, co. 8, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) è intervenuto sul citato articolo 2 rendendo definitiva (e non più transitoria) l'ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti. Non è stato tuttavia modificato l'importo massimo del beneficio individuale (fissato nella misura massima di 600 euro, in quanto riferito originariamente ad un semestre). Alla disposizione sono ascritti effetti negativi indicati in 3.024,8 milioni per il 2021 e 3.299,8 milioni annui a decorrere dal 2022. Si evidenzia che la RT, basata sul modello di microsimulazione Irpef, ha preso in considerazione la variazione di gettito Irpef di competenza annua.

**L'articolo aggiuntivo,** intervenendo sull'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2021, apporta ulteriori modifiche all'articolo 2 del DL 3/2020, elevando da 600 euro a 1.200 euro la misura massima dell'ulteriore detrazione IRPEF per i lavoratori dipendenti. Rimane confermata la graduale riduzione del beneficio al crescere del reddito, fino ad annullarsi in corrispondenza di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

---

<sup>1</sup> Ad eccezione dell'articolo 2 che concerne l'entrata in vigore del decreto legge.

<sup>2</sup> Ai fini del SNF e del fabbisogno, le minori entrate rilevano in misura pari a 1.345,7 nel 2020 e a 276 mln nel 2021.

La modifica è finalizzata ad assicurare la gradualità della riduzione del beneficio che, in base all'art. 1 del DL 3/2020, spetta in misura pari a 1.200 euro l'anno per redditi fino a 28.000 euro.

**La relazione tecnica** riguardo all'ammontare dell'ulteriore detrazione spettante ai sensi dell'art. 2 del DL 3/2020, che ne prevedeva l'applicazione solo per il secondo semestre del 2020, segnala che se riferita a periodi annuali, come avverrà dal 2021, la detrazione deve complessivamente (su base annua) avere un ammontare doppio, per garantire il medesimo beneficio mensile.

La RT ritiene, quindi, che tale chiarimento non determina effetti finanziari negativi rispetto a quelli già stimati per la norma contenuta nella legge di bilancio 2021.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che l'emendamento interviene sulla misura dell'ulteriore detrazione IRPEF (di cui all'articolo 2 del DL 3/2020) riconosciuta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro.

Sulla materia è intervenuta, da ultimo, la legge di bilancio 2021 che ha riconosciuto il beneficio a regime (in luogo della precedente transitorietà riferita al solo secondo semestre 2020); gli effetti finanziari ascritti dalla RT riferita alla LB2021 sono pari a circa il doppio di quelli stimati in relazione all'articolo 2 del DL 3/2020. Tale proporzione appare riconducibile all'intenzione di riconoscere un beneficio massimo – in favore dei lavoratori dipendenti con reddito pari a 28.001 euro – pari a 100 euro al mese.

In proposito, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale l'emendamento ha natura di chiarimento, ed allinea la misura massima della detrazione al periodo annuale (1.200 euro al massimo) in luogo del precedente riferimento al semestre (600 euro al massimo), considerando che, come sopra detto, alla norma erano già ascritti effetti finanziari parametrati a 12 e non più a 6 mesi: circa tale profilo non si formulano dunque osservazioni.

Sotto il profilo della verifica delle quantificazioni, si evidenzia che le stime riferite al testo in esame sono in linea con quelle relative alle precedenti analoghe misure. Peraltro, poiché per le quantificazioni relative al beneficio in esame le relazioni tecniche finora intervenute hanno sempre utilizzato modelli di microsimulazione, ai fini di una verifica puntuale delle stime sarebbero necessarie - come già segnalato nelle precedenti occasioni - informazioni di maggior dettaglio in merito al numero dei beneficiari considerati e alla ripartizione dei soggetti interessati per classi di beneficio effettivamente fruito.